

Roma, 2 aprile 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_078_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Restituzione esclusa per il denaro donato al figlio per l’acquisto di un immobile.**

Quando il genitore eroga una somma di denaro per l'acquisto di un immobile in capo al figlio, se non risulta diversamente da una scrittura privata o da altri accordi di cui è possibile dare dimostrazione, si è in presenza non di un prestito o di un mutuo, ma di una donazione indiretta. In tal caso, il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto del bene, che costituisce il fine della donazione. Non è, pertanto, possibile da parte del genitore ottenere la restituzione di quanto donato. Questo è quanto afferma il Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza n. 754/2020. La controversia prende le mosse dalla domanda giudiziale con la quale una coppia chiedeva la restituzione di 250 mila euro, corrisposti alla figlia e al genero per l'acquisto di un immobile del valore complessivo di 410 mila euro. L'ingente somma era stata versata direttamente al venditore dell'immobile con un bonifico bancario e con un assegno circolare, al fine di evitare che i convenuti fossero costretti a sottoscrivere un più oneroso mutuo. Si costituiva in giudizio soltanto il genero, nel frattempo separatosi giudizialmente dalla figlia degli attori, il quale riteneva che la suddetta dazione fosse qualificabile come un atto di liberalità, avvenuto in un contesto familiare, e non come un prestito con obbligo di restituzione. Ad ogni modo, beneficiaria della dazione doveva considerarsi la figlia degli attori, posto che i 160 mila euro restanti per l'acquisto della casa erano stati versati di tasca sua. Inoltre, perlomeno dubbie erano le tempistiche della richiesta di restituzione: subito dopo la separazione dei coniugi e subito prima dello spirare del termine decennale di prescrizione per la restituzione. Tali rilievi vengono valorizzati dal Tribunale, il quale respinge la domanda degli ex suoceri. Costoro, infatti, non hanno supportato sul piano probatorio la ricostruzione fattuale della vicenda, non essendo emerso in sede istruttoria che gli stessi avessero prestato la somma ai convenuti. Non vi è traccia, infatti, di una scrittura privata - «come è solito avvenire nella prassi anche tra parenti» - che provi i termini di tale accordo, i tempi e le modalità di restituzione. Ebbene, per il giudice nella vicenda *«si individuano gli elementi di una c.d.*

donazione indiretta, ossia di un atto di liberalità non donativo in cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un'altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione». Essa si identifica «in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario». Anzi, sottolinea il Tribunale, il caso di specie configura una delle ipotesi più diffuse di donazione indiretta, ovvero quella in cui «il genitore corrisponde direttamente al venditore il prezzo per un immobile che viene acquistato e intestato al figlio o mette a disposizione del figlio la provvista di denaro per l'acquisto dell'immobile». E ciò vale anche «quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme». Pertanto, conclude il Tribunale, nella fattispecie si riscontra lo schema tipico della donazione indiretta, anche avuto riguardo la qualità dei soggetti protagonisti della vicenda, sicché non può essere domandata la restituzione della somma in tal modo donata.

Fonte: Andrea Alberto Moramarco, *Restituzione esclusa per il denaro donato al figlio per l'acquisto di un immobile*, in *Il Sole 24Ore*, 25 marzo 2021.

➤ **Imposta di donazione sulle liberalità con bonifico**

Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell'ambito della nuova imposta di donazione fuoriuscita dal Dl 262/2006 (convertito in legge 286/2006), vale a dire la normativa che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione, la quale era stata soppressa dalla legge 383/2001. È questa la decisione della Cassazione, contenuta nella sentenza 8275 del 24 marzo 2021, la quale, giudicando su una donazione indiretta realizzata mediante un bonifico bancario disposto da una persona fisica non residente in Italia (avente a oggetto denaro trasferito dalla Svizzera in Italia) a favore di una persona fisica residente in Italia, ha ritenuto non tassabile detta liberalità con l'imposta di donazione italiana in quanto avente un oggetto qualificabile come «bene non esistente in Italia» (alla stessa conclusione l'agenzia delle Entrate era peraltro già giunta nell'interpello 310/2019). Quest'ultima affermazione è riferita al fatto che l'imposta di donazione italiana è applicabile alle donazioni poste in essere da soggetto non residente in Italia solo se hanno per oggetto beni «esistenti in Italia» (ad esempio, un immobile o un'azienda ubicati in Italia). Tale non è, dunque, il denaro che, per effetto del bonifico, decolla da un conto corrente esistente presso una filiale bancaria non ubicata in Italia, seppur l'atterraggio del bonifico sia presso una banca italiana. Al di là del caso concreto analizzato dalla Cassazione e della sua ritenuta non tassazione, la sentenza è rilevante perché il bonifico bancario che concreti una liberalità (non è così qualificabile, ad esempio, il bonifico che concreti un mero «prestito») viene indubabilmente ritenuto, dal giudice della legittimità, oggetto di tassazione con l'imposta di donazione. Si tratta di un'affermazione rilevante, in quanto la struttura dell'imposta di donazione è fortemente imperniata su quella dell'imposta di registro, la quale, a sua volta, è orientata, nella massima parte dei casi, alla tassazione dell'attività giuridica esplicita mediante atti scritti: i contratti verbali sono solo eccezionalmente considerati come presupposti di capacità contributiva in quanto il legislatore ha ritenuto che solo gli atti scritti (per legge o per volontà di chi li pone in

essere) hanno la rilevanza occorrente per essere oggetto di tassazione. Le donazioni indirette (vale a dire tutte quelle situazioni in cui al depauperamento del patrimonio del soggetto donante coincide un corrispondente incremento del patrimonio del soggetto donatario) solo in parte sono formate per iscritto o risultano da un atto scritto, in quanto in una percentuale consistente si concretano in situazioni nelle quali un atto scritto non c'è: si pensi all'intenzionale lasciar decorrere un termine di prescrizione o di usucapione o alla sopportazione di costi che incrementano la consistenza e il valore di un bene altrui oppure, appunto, al bonifico bancario disposto con un semplice click in una piattaforma di home banking. Resta la "consolazione" che la legge stessa esplicitamente dispone (articolo 1, comma 4-bis, d. lgs. 346/1990) l'esonero da tassazione delle donazioni indirette poste in essere al fine di dotare il donatario delle risorse occorrenti per la stipula di un atto soggetto a Iva o a imposta di registro proporzionale: è il classico caso dell'apporto di denaro dai genitori a favore del figlio che si compra la prima casa e che dichiara nel rogito la liberalità così ottenuta.

Fonte: Angelo Busani, *Imposta di donazione sulle liberalità con bonifico*, in *Il Sole 24Ore*, 25 marzo 2021.

➤ **Interposizione fittizia e false fatture possono coesistere**

La fattura che indica lo svolgimento di una prestazione di servizi nell'ambito di un appalto, ma che maschera una somministrazione di manodopera, può costituire un documento per operazioni inesistenti e quindi integrare anche i delitti tributari relativi alle false fatture. A confermare questa interpretazione è la Cassazione nell'ordinanza 8809 depositata lo scorso 4 marzo 2021. La pronuncia trae origine dal sequestro per equivalente disposto nei confronti dei rappresentanti di una società di servizi riguardo ai quali era ipotizzata una illecita attività di somministrazione di manodopera in favore di varie imprese dissimulata attraverso la stipula di fittizi contratti di appalto di servizi. Così veniva ipotizzata un'associazione per delinquere dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture ritenute giuridicamente inesistenti oltre che l'illecita interposizione di manodopera.

A sostegno di tale tesi era evidenziata: a) l'indicazione da parte degli stessi committenti del personale da assumere da parte della società spesso già in servizio presso l'impresa committente; b) l'inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo del committente; c) la proprietà in capo alla committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività o noleggiate dallo stesso committente; d) l'organizzazione del personale da parte del committente, e) la mancanza dell'assunzione del rischio di impresa da parte della società. A seguito della parziale conferma della misura cautelare da parte del Tribunale, la difesa ricorreva per Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, per il reato di dichiarazione fraudolenta, che l'operazione non potesse ritenersi inesistente. La Suprema corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno innanzitutto precisato di intervenire in ordine a una misura cautelare e non in merito alla responsabilità degli indagati circa i reati contestati. Secondo la Cassazione, la simulazione dei contratti emergeva dalla circostanza che la società si fosse limitata alla mera gestione amministrativa della posizione relativa ai lavoratori impiegati presso le imprese committenti senza svolgere una reale organizzazione della prestazione lavorativa, in realtà direttamente svolta dalle committenti stesse. Le fatture, pertanto, dovevano considerarsi

inesistenti stante la diversità tra il soggetto che aveva realmente effettuato la prestazione e quello indicato nel documento. Secondo costante orientamento giurisprudenziale tale illecito, rilevando ai fini Iva, integra i delitti sia di dichiarazione fraudolenta sia di emissione di false fatture. In tale contesto è stato ritenuto configurabile il concorso tra la somministrazione illecita di manodopera e la dichiarazione fraudolenta con fatture fittizie rilasciate dalla società che ha effettuato l'interposizione. Ancorché la questione non venga trattata nella ordinanza, si ricorda, per completezza, che la contravvenzione di somministrazione abusiva di manodopera, cioè la condotta di chi esercita tale attività di somministrazione in assenza di autorizzazione, è stata depenalizzata con la previsione in luogo dell'originaria ammenda di una sanzione amministrativa.

Fonte: Antonio Iorio, *Interposizione fittizia e false fatture possono coesistere*, in *Il Sole 24Ore*, 5 marzo 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci